Pubblichiamo le risposte ad alcune FAQ relative al quadro applicativo della nuova modalità di invio dei progetti strutturali al Servizio Edilizia Sismica dell'Ente.

**FAQ n. 1 – Quali sono i documenti da presentare in formato cartaceo?**
I documenti da presentare in formato cartaceo sono esclusivamente quelli contenenti la firma del committente che, non necessariamente, è dotato di firma digitale e l'attestazione dell'avvenuto versamento per oneri istruttori nel caso di pratiche ex art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 o ex art. 94 del D.P.R. n. 380/2001. Quindi il riferimento è alla scheda e all'istanza (Moduli A0 e A1) ed eventualmente al modulo di incarico del collaudatore, ove già perfezionato all'atto della presentazione della domanda. Si consiglia di inserire una copia di tutti i documenti da inoltrare all'Ufficio e il CD/DVD in un unico plico sigillato.

**FAQ n. 2 – La procedura si applica anche per le varianti a progetti già presentati in formato cartaceo?**
Per i progetti presentati prima dell'11 maggio 2020, secondo i vecchi modelli e modaliutà, la procedura riferita a varianti e integrazioni rimane quella basata sulla documentazione cartacea, al fine di garantire la completezza e l'uniformità della pratica all'atto della relativa conservazione.

**FAQ n. 3 – Come faccio ad avere certezza del regolare arrivo della documentazione e della conservazione dei file contenuti nel CD/DVD?**
Una volta acquisito al protocollo dell'Ente, una procedura interna all'Ufficio prevede che il contenuto del CD/DVD sia inserito all'interno dello spazio "cloud" di conservazione dei documenti con contemporanea attribuzione di un codice progetto derivato dal numero di protocollo in ingresso e dell'anno di riferimento. Questo codice (numerico) costituirà il riferimento anche per la documentazione successiva riferita alla stessa istanza. L'ufficio, pertanto, provvederà a notificare al progettista incaricato/delegato, gli estremi del codice progetto, da richiamare anche successivamente per varianti, integrazioni e altra documentazione riferita all'iter progettuale.

**FAQ n. 4. Posso inviare le integrazioni/varianti a mezzo PEC?**
Le integrazioni e varianti potranno essere inviate a mezzo PEC solo se il contenuto dei documenti risulterà inferiore a 4 megabytes. Oltre al rispetto della nomenclatura riportata indicata negli allegati e i riferimenti generali (committente, progettista, tipologia di istanza, ecc.) nella PEC dovrà essere indicato il numero (codice progetto) attribuito alla pratica di edilizia sismica e la data del protocollo della Provincia. Per la documentazione integrativa di maggiori dimensioni, oltre all'invio mediante il formato digitale con CD/DVD, si prega di avvalersi della casella di posta elettronica pratiche\_sismica@provincia.le.it, trasmettendo i file mediante sistemi quali WeTransfer, Mega, Gigamal, o equivalenti.

**FAQ n. 5 - Quale tipologia di firma digitale, tra le seguenti, va apposta sugli allegati?**
a) P7M (Cades) b) PDF con firma (Basic) c) PDF con firma (BES) d) XADES-BES I formati vanno tutti bene, ma per una questione di compatibilità e semplificazione, al momento, è preferibile il PDF/Basic possibilmente con stampigliatura riportante gli estremi del firmatario.

**FAQ n. 6 - Le schede relative alla nomina del collaudatore (Allegato A.5) e alla denuncia dell'appaltatore (Allegato A.2) devono essere allegate sempre, o possono essere trasmesse successivamente?**
Con riferimento alle istanze di sopraelevazione ex art. 90 del D.P.R. n. 380/2001, queste schede possono essere inoltrate anche successivamente unitamente al titolo edilizio (permesso di costruire, in occasione della presentazione dell'istanza cd. ex art .93 post 90) che deve essere, comunque, inoltrata prima dell'inizio dei lavori.

**FAQ n. 7 – In relazione alla compilazione dei modelli delle istanze, quali sono le figure da indicare per le pratiche finalizzate alla cd. regolarizzazione strutturale per opere prive di regolare titolo autorizzativo?**
Relativamente alle istanze riguardanti le cosiddette pratiche definite (anche se impropriamente) "ex art. 94 del D.P.R. n. 380/2001" nella nostra zona sismica 4, è possibile individuare i seguenti casi: a) interventi edilizi il cui inizio sia successivo al 29/09/2009 (data della D.G.R. n. 1626/2009 che ha introdotto l'obbligo di calcolazione antisismica in zona 4 anche per le strutture ordinarie) realizzati sulla base di regolare Permesso di Costruire, ma per i quali non si è ottemperato alla presentazione dei calcoli strutturali prima dell'inizio dei lavori. Per questi casi, i nominativi dell'impresa esecutrice e del collaudatore e delle altre figure professionali (progettista delle opere strutturali, direttore dei lavori delle opere strutturali, ecc.), devono essere indicati anche ai fini delle attribuzioni delle responsabilità stabilite nel D.P.R. n. 380/2001 per mancata denuncia dei lavori strutturali. b) Interventi del tutto privi di titolo abilitativo per i quali si chiede la regolarizzazione urbanistica con la cd. "sanatoria urbanistica ordinaria" ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 (con esclusione quindi dei cd. condoni straordinari) non essendosi provveduto alla presentazione dei calcoli strutturali. Per questi casi, vale quanto detto al punto a) ma, qualora i suddetti nominativi non fossero disponibili, il tecnico incaricato di valutare la sicurezza del fabbricato esistente, il geologo, e la Ditta che dovrà interessarsi degli eventuali interventi di adeguamento avranno cura di rilasciare apposita dichiarazione di estraneità al procedimento finalizzato alla costruzione dell'immobile abusivo.

**FAQ n. 8. Per gli ampliamenti o edifici da costruire in adiacenza ad altri è richiesto il calcolo analitico dei giunti di dilatazione però nell'elenco degli elaborati che devono comporre l'istanza non è stato contemplato. Lo si può aggiungere nominandolo StrB2.14? (la numerazione degli elaborati strutturali arriva fino a 13)**
È corretto creare un elaborato ad hoc da nominare in progressione o, eventualmente come Str2.13bis. L'importante è il suffisso riportante il riferimento (Str) e la progressione numerica rispetto a quella già indicata.

**FAQ n. 9. In una pratica di permesso di costruire ex art. 36 DPR 380/2001, dimostrata la doppia conformità del manufatto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda, il Comune chiede come integrazione: "Documentazione scritto-grafica prevista dal DPR n.380/01 art.94 (circolare esplicativa al punto 4 del D.P.R.380/01 art.65,67,93,94,98,100 - adempimenti afferenti al deposito di progetti di costruzioni in zona sismica. Semplificazione amministrativa)" che prevede: "In caso di progetti in sanatoria in tutte le 4 zone sismiche, a conclusione della procedura descritta agli artt. 98, comma 3, e 100, si applica il regime autorizzativo di cui all'art. 94 del citato D.P.R. che prevede l'esame preventivo dei contenuti tecnici, verificando che gli stessi siano conformi alle N.T.C. vigenti al momento dell'abuso edilizio". Si chiede se la richiesta sia corretta.**
Il quesito è complesso e la risposta non esclude integrazioni future, alla luce di approfondimenti e chiarimenti già attivati da questo Ente, nei confronti degli organi centrali e regionali competenti sulla materia. Come è noto, l'accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 è anche denominato "sanatoria edilizia ordinaria" in quanto operante anche al di fuori dai casi consentiti dai provvedimenti di natura straordinaria denominati "condoni edilizi" (di cui alle Legge n. 47/85, Legge n. 724/94 e Legge n. 326/2003) che sono, invece, finalizzati alla legittimazione di determinati abusi, anche non conformi alla disciplina urbanistica vigente, realizzati entro limiti temporali ben specificati nella corrispondente norma; per detti condoni edilizi, peraltro, risulta appositamente disciplinata dalla stessa legge istitutiva del condono e dalle norme in essa richiamate la procedura di regolarizzazione, anche strutturale, dell'intervento abusivo. L'accertamento di conformità, istituito inizialmente con la L. n. 47/85 (cfr. articoli 13 e 22), e oggi disciplinato dagli articoli 36 e 45 del DPR 380/01, invece, consente la regolarizzazione urbanistica per i soli interventi abusivi che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi interventi, sia al momento della presentazione della domanda. La Giurisprudenza, però, ha definitivamente chiarito (ex multis: Sentenza n. 17825 del 11/05/2012 della Corte di Cassazione Penale - Sezione III, Sentenza n. 19221 del 07/05/2019 della Corte di Cassazione Penale - Sezione III) che questa fattispecie di sanatoria, attraverso il pagamento dell'oblazione prevista, estingue esclusivamente i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, ma non estingue altri tipi di reati come, ad esempio,quelli relativi a violazioni delle disposizioni dettate dalla L. 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di costruzioni in zona sismica, o dalla L. 5 novembre 1971, n. 1086 (norme oggi confluite nel Testo Unico di cui al D.P.R. n. 380/2001). Le pronunce richiamate confermano come, a differenza dei condoni straordinari, non sia prevista - per legge - alcuna procedura di sanatoria strutturale ordinaria per interventi abusivi realizzati al di fuori dei condoni, simile a quella disciplinata dall'art. 36 del DPR n. 380/2001 per gli aspetti urbanistici. In materia di denuncia delle opere strutturali per i fabbricati non in possesso di regolare titolo edilizio risulta che, allo stato, la Regione Puglia si sia pronunciata unicamente con la Circolare esplicativa del Servizio Lavori Pubblici prot. n. 63622 del 06/07/2010 - paragrafo 4 (Circolare pubblicata sul BURP n. 121 del 15/07/2010) che ha previsto un regime di controllo sulle calcolazioni da presentare simile a quello dell'art. 94 del D.P:R. n. 380/2001 "che prevede l'esame preventivo dei contenuti tecnici, verificando che gli stessi siano conformi alle N.T.C. vigenti al momento dell'abuso edilizio" ed ha stabilito, inoltre, che "l'acquisizione dell'atto autorizzativo da parte dell'Amministrazione Comunale, è propedeutica al rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria". In questo contesto normativo, è intervenuta la Sentenza n. 101 del 29/05/2013 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali alcuni articoli della L.R. Toscana n. 4 del 31/01/2012 (che, peraltro, contenevano alcune norme analoghe a quelle della predetta Circolare della Regione Puglia) ed ha stabilito che "non pare possa dubitarsi che la verifica della doppia conformità, alla quale l'art. 36 del testo unico subordina il rilascio dell'accertamento di conformità in sanatoria, debba riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l'edilizia, sia al momento della realizzazione dell'intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria". Pertanto, come peraltro evidenziato nella Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale n. 714 del 08/05/2019, questo Ente si è conformato al principio stabilito della cosiddetta "doppia conformità strutturale" sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 101/2013. Alla luce di quanto sopra si può affermare che: 1. per il perfezionamento della procedura di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, oltre a verificare la "doppia conformità urbanistica", occorre comprovare, tramite opportune verifiche e calcolazioni strutturali, anche la "doppia conformità strutturale", vale a dire dimostrare che l'intervento, realizzato in assenza di titolo edilizio, è conforme sia alla normativa strutturale vigente al momento dell'abuso che alla normativa strutturale vigente al momento di presentazione dell'istanza. 2. come diretta conseguenza, il procedimento può comportare - in relazione a specifici casi correlati ai diversi regimi normativi e come indicato nella D.D. n. 714/2019 -, l'attivazione delle procedure previste dagli articoli da 69 a 76 e da 95 a 103 del D.P.R. n. 380/2001 in materia di accertamento delle violazioni, e relative autorizzazioni, in conformità a quanto richiamato nella citata Circ. Reg. n. 63622/2010.

**FAQ n. 10 – In merito all'apposizione del bollo: 1) poiché in formato cartaceo vanno trasmessi solo i moduli A0, A1 e A5, mentre gli altri moduli vanno firmati digitalmente, come bisogna regolarsi per i bolli di una pratica art. 93? 2) la copia della modulistica che deve tornare al committente può essere esclusa dall'applicazione del bollo?**
1. I bolli devono essere apposti anche sugli altri moduli secondo quanto riportato sugli stessi e quindi tali documenti, una volta completi possono essere scansionati e firmati digitalmente. Naturalmente, non è escluso il pagamento del bollo virtuale, mediante la compilazione basata sul SW dell'Agenzia delle entrate reperibile sul sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/dichiarazioni/pagamento-virtuale-imposta-bollo/sw-compilazione-bollo-virtuale La ricevuta del bollo virtuale dovrà essere allegata in formato cartaceo e digitale. 2. Poiché nella nuova procedura è sostanzialmente cambiato il formato (da cartaceo a digitale) degli elaborati progettuali, nulla muta rispetto alla compilazione della modulistica e al pagamento dei bolli, anche per quanto riguarda la copia che rimane al committente e che conterrà il bollo in originale.

**FAQ n 11 – È possibile accorpare più elaborati progettuali in un unico documento by-passando la nomenclatura indicata?**
No, occorre disaggregare i documenti progettuali come indicato, rispettando la nomenclatura, al fine di consentire all'Ufficio di verificare l'esistenza di tutti gli elaborati necessari per l'istruttoria tecnica. Si precisa che in caso di elaborati anche solo apparentemente mancanti, ovvero non prodotti secondo le indicazioni fornite, la pratica non potrà essere ammessa in istruttoria.